

RELAZIONI GENERALE ED ILLUSTRATIVA DELLA PARTE QUINTA DEL DECRETO ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Introduzione generale

La materia della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico è attualmente soggetta ad una serie di norme di diverso grado e di natura eterogenea che si sono sovrapposte nel corso degli anni senza un adeguato coordinamento. Ciò ha determinato la progressiva emersione di diversi orientamenti interpretativi, talora contrastanti, in merito ad aspetti fondamentali della materia, come la nozione di impianto, il regime delle attività agricole, l'applicazione dei valori limite in funzione dei punti di emissione, il regime delle emissioni diffuse, ecc.

In questo quadro la parte quinta del decreto si propone l'obiettivo di raccogliere e coordinare in un corpo normativo unitario tutte le norme in oggetto, e l'obiettivo di razionalizzare i diversi orientamenti interpretativi stabilendo con precisione il campo di applicazione, le nozioni e gli adempimenti da porre in essere.

In particolare per quel che concerne gli impianti termici civili l'attuale ordinamento si fonda inoltre su disposizioni particolarmente datate (risalenti agli anni '60) le quali non risultano adeguate alle attuali esigenze del settore né coordinate con le diverse norme intervenute in materia di risparmio energetico, prevenzione antincendio e sicurezza.

Il provvedimento, nel razionalizzare l'attuale corpo normativo, ha pertanto individuato e confermato gli orientamenti interpretativi più fondati e adeguati all'attuale contesto tecnico-economico, in modo da offrire alle Amministrazioni e agli operatori di settore un quadro di attribuzioni e di adempimenti estremamente preciso e rispondente alle esigenze di certezza del diritto che la legge delega persegue.

Lo schema di decreto è articolato in tre titoli.

Il titolo I disciplina gli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. Sono inclusi in questo titolo gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a determinate soglie.

Il titolo II disciplina gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a soglie prefissate.

Il titolo III disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti disciplinati dai titoli I e II. Stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

Aspetti innovativi

E' stato definito in modo più preciso il campo di applicazione delle norme vigenti, con particolare riguardo alla definizione di impianto e alle attività suscettibili di produrre emissioni in atmosfera, comprese le attività agricole e zootecniche. In particolare sono stati stabiliti i criteri per:

- la convogliabilità delle emissioni diffuse;
- il convogliamento delle emissioni provenienti da uno o più impianti;
- l'applicazione dei valori limite in funzione dei punti di emissione;

Al fine di garantire un aggiornamento periodico e uniforme sul territorio nazionale, degli impianti e delle attività alle migliori tecniche disponibili si è previsto che le autorizzazioni abbiano una durata di 15 anni. Ciò consentirà di superare una situazione attualmente caratterizzata da prassi

disomogenee presso le diverse Amministrazioni. Lo scambio di informazioni sull'applicabilità delle migliori tecniche è stato previsto anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione cui partecipano i Ministeri interessati, le regioni, l'UPI e l'ANCI.

E' stata recepita la direttiva 2001/80 /CE relativa ai grandi impianti di combustione.

Sono state aggiunte nuove attività a quelle già appartenenti alle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo o ridotto, le quali si considerano inidonee a causare rilevanti emissioni in atmosfera e pertanto sono esentate dalla maggior parte degli obblighi previsti dal decreto.

E' stato chiaramente stabilito che per impianto termico civile si intende esclusivamente l'impianto la cui produzione di calore è destinata al riscaldamento degli ambienti o dell'acqua per usi igienici o sanitari, ciò al fine di superare l'attuale incertezza dell'ordinamento che definisce alcuni impianti alternativamente come civili o come industriali (ristorazione, forni per il pane ecc.).

Sono state fissate soglie di potenza, stabilite in funzione della tipologia di combustibile utilizzato, al di sopra delle quali gli impianti termici civili ricadono nella disciplina del titolo I. Al di sopra di tali soglie, qualificate dal titolo I come soglie oltre le quali le emissioni sono considerate rilevanti, non vi è infatti ragione di sottoporre gli impianti ad un regime differenziato (sotto il profilo della procedura autorizzativa e dei combustibili utilizzabili) a causa della diversa funzione a cui gli stessi sono destinati.

Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei privati cittadini e delle aziende e di alleggerire il carico amministrativo degli Enti locali per gli impianti termici civili inferiori alle suddette soglie l'obbligo di autorizzazione previsto dalle norme vigenti per l'installazione di nuovi impianti e la modifica di impianti esistenti è stato sostituito dall'obbligo di comunicazione.

E' stato inoltre stabilito con chiarezza il quadro degli adempimenti ricadenti sul responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, sull'installatore e sugli altri soggetti destinatari della norma, nonché il quadro delle competenze delle Amministrazioni.

Le disposizioni di natura strettamente tecnica sono state inserite nei dieci allegati i quali potranno essere in qualsiasi momento modificati mediante appositi regolamenti o decreti ministeriali. Ciò consentirà in futuro di adeguare in modo rapido e flessibile al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni tale normativa di dettaglio, ferme restando le norme di principio contenute negli articoli del provvedimento.

Titolo I

Articolo 267

L'articolo definisce il campo di applicazione del titolo I con riferimento agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera, ad eccezione degli impianti termici civili disciplinati dal titolo II.

Si stabilisce l'esclusione da tale campo di applicazione degli impianti disciplinati dal decreto legislativo n. 133 del 2005 (incenerimento dei rifiuti).

Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale il titolo I stabilisce infine le prescrizioni che devono essere recepite in tale autorizzazione con i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo n. 59 del 2005.

Articolo 268

L'articolo stabilisce le definizioni da applicare al titolo I le quali riflettono, con le eccezioni di seguito indicate, le definizioni previste dalle vigenti norme di settore (decreto n. 203 del 1988, decreto 8 marzo 2002, ecc).

E' stata introdotta una nuova definizione di "impianto" (diretta a risolvere una serie di criticità emerse in merito all'interpretazione della definizione attuale), e sono state per la prima volta stabilite le definizioni di "emissione convogliata", "emissione tecnicamente convogliabile" ed "emissione diffusa", concernenti fattispecie già contemplate ma non precisamente definite dall'attuale normativa.

Le definizioni di "impianto anteriore al 1988" e di "impianto anteriore al 2006" riflettono, sostanzialmente, quelle di "impianto esistente" e di "impianto nuovo", previste dal decreto n. 203 del 1988. La definizione di "impianto nuovo" é stata, come logico, riferita ai soli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.

La definizione di "migliori tecniche disponibili" é stata testualmente tratta da quella prevista nel decreto legislativo n. 59 del 2005 (relativo all'autorizzazione integrata ambientale).

Sono state poi riformulate, al fine di assicurarne una maggiore intelligibilità, le precedenti definizioni di "gestore", "potenza termica nominale", "periodi di avviamento e di arresto", e alcune specifiche definizioni concernenti gli impianti che producono emissioni di composti organici volatili ("consumo di solventi", "consumo massimo teorico", "capacità nominale", riutilizzo di solventi", ecc.).

E' stata infine prevista una puntuale definizione delle autorità incaricate di provvedere alla attuazione del titolo I ("autorità competente" e "autorità competente per il controllo").

Articolo 269

L'articolo stabilisce il principio per cui, con alcune specifiche eccezioni, tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzati. Ciò in aderenza a quanto previsto, sia pure limitatamente ad alcune specifiche categorie di impianti, dalla direttiva 84/360/CEE, la quale disciplina al riguardo una specifica procedura autorizzativa.

A tal fine si introduce una dettagliata disciplina circa i contenuti della domanda, la procedura autorizzativa (inclusi i poteri sostitutivi in caso di mancata pronuncia), la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto ed il regime delle modifiche degli impianti autorizzati.

In particolare l'autorizzazione deve stabilire, per le emissioni tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e convogliamento e, per le emissioni convogliate, appositi valori limite di emissione e prescrizioni; per le emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili, l'autorizzazione deve stabilire apposite prescrizioni volte ad assicurarne il contenimento.

Si prevede infine che, in caso di emissioni provenienti da attività esercitate in assenza di un impianto, l'autorizzazione possa imporre, in alcuni casi, la realizzazione di un impianto o apposite prescrizioni per le emissioni diffuse.

Articolo 270

L'articolo disciplina il convogliamento delle emissioni. In particolare si prevede che, in linea di principio, ciascun impianto debba avere un solo punto di emissione e i valori limite di emissione si applichino a ciascun punto di emissione.

All'autorità competente è peraltro rimesso il potere, in determinate condizioni specificamente indicate, di considerare due o più impianti come un unico impianto e di consentire, in via di eccezione, la realizzazione di impianti aventi più punti di emissione o il convogliamento delle

emissioni di più impianti a punti di emissione comuni. Per gli impianti anteriori al 2006 e al 1988 l'adeguamento a tali prescrizioni deve avvenire entro tre anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 271

L'articolo stabilisce i valori di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti. In particolare per gli impianti anteriori al 1988 si effettua un rinvio agli allegati I e V, i quali stabiliscono valori massimi e valori minimi di emissione e prescrizioni per specifiche tipologie di emissione.

Alla normativa regionale è poi attribuito il potere di stabilire valori limite di emissione compresi fra i minimi e i massimi previsti dall'allegato I. I piani e i programmi regionali di risanamento della qualità dell'aria possono inoltre stabilire valori limite di emissione più severi di quelli previsti dall'allegato I e, per gli impianti nuovi e anteriori al 2006, introdurre appositi valori limite, evidentemente più severi di quelli attualmente previsti per gli impianti anteriori al 1988.

In sede di autorizzazione l'autorità competente può peraltro stabilire appositi valori limite di emissione qualora si proceda al rilascio di una nuova autorizzazione (costruzione di impianti nuovi o rinnovo dell'autorizzazione) oppure in presenza di zone di particolare pregio naturalistico.

L'articolo stabilisce inoltre apposite prescrizioni circa i periodi di avviamento, arresto e guasto definendo le misure da adottare in tali circostanze.

Si rinvia infine all'allegato VI per la definizione dei criteri atti a valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione.

Articolo 272

L'articolo stabilisce una serie di deroghe al titolo I. In particolare si prevede che tale titolo non si estenda ad una serie di impianti e di attività (anche di natura agricola e zootecnica), elencati nell'allegato IV parte I, i quali sono strutturalmente inidonei a causare un inquinamento atmosferico significativo. Per tali impianti e attività può essere esclusivamente prevista, su iniziativa dell'autorità competente, una denuncia di inizio attività.

Il titolo I non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni di sfiumi adibiti alla tutela degli ambienti di lavoro.

E' previsto altresì il potere di adottare autorizzazioni di carattere generale (a cui i gestori dei singoli impianti possono aderire con un'apposita procedura di comunicazione) per singole categorie di impianti in ordine alle quali sia possibile individuare i valori limite di emissione e le prescrizioni in modo omogeneo. Al rilascio di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso provvedere per una serie di impianti e di attività, elencati nell'allegato IV parte II, i quali sono strutturalmente inidonei a causare un inquinamento atmosferico rilevante.

Articolo 273

L'articolo disciplina in aderenza alla direttiva 2001/80/CE i grandi impianti di combustione. In particolare si stabiliscono distinti valori limite di emissione per gli impianti nuovi, anteriori al 2006 e anteriori al 1988, prescrivendo, per tali due ultime categorie, appositi tempi di adeguamento.

Tale adeguamento deve essere oggetto di un apposito progetto presentato contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale. Una specifica autorizzazione secondo le procedure del titolo I è prevista per i soli impianti con potenza termica nominale pari a 50 MW.

E' inoltre disciplinata con rinvio all'allegato II una procedura volta ad esentare dall'adeguamento gli impianti destinati alla dismissione ed un sistema di determinazione dei valori limite di emissione da applicare agli impianti policombustibile.

Articolo 274

L'articolo disciplina le modalità di trasmissione di una serie di dati e di informazioni che i gestori dei grandi impianti di combustione devono trasmettere all'APAT e al Ministero dell'ambiente ai fini dell'elaborazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea circa l'attuazione della direttiva 2001/80/CE.

Articolo 275

L'articolo disciplina, in aderenza alla direttiva 99/13/CE, le emissioni di composti organici volatili provenienti da impianti, da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, ove tali attività, svolte nello stesso luogo, superino le soglie di consumo di solvente stabilite nell'allegato III.

A tal fine si stabiliscono in allegato appositi valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse o, in alternativa, valori limite di emissione totale.

Per gli impianti e per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto l'adeguamento a tali valori deve avvenire entro appositi termini sulla base dei progetti presentati prima del 13 marzo 2004 (data prevista dal vigente decreto ministeriale n. 44 del 2004).

Si prevede inoltre una specifica regolamentazione per le modifiche degli impianti e delle attività e per l'impiego di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente e si introducono alcune deroghe circa il rispetto dei valori limite di emissione e i tempi di adeguamento.

Si disciplina infine un sistema di trasmissione di dati e di informazioni ai fini della redazione di una relazione che il Ministero deve trasmettere alla Commissione europea circa l'attuazione della direttiva.

Articolo 276

L'articolo disciplina, in aderenza alla direttiva 94/63/CE, le emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito e dal caricamento della benzina nei terminali e presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.

La disposizione razionalizza le norme attualmente contenute nella legge n. 413/97 e nel decreto ministeriale n. 107/2000.

Articolo 277

L'articolo disciplina il recupero di solventi organici volatili prodotti nelle operazioni di rifornimento dei veicoli presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.

La disposizione razionalizza le norme attualmente contenute nella legge n. 413/97 e nei decreti ministeriali 16 maggio 1996 e 20 gennaio 1999.

Articolo 278

L'articolo disciplina i poteri di ordinanza che l'autorità competente deve esercitare in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, impartendo, secondo il caso, una diffida, una sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 279

L'articolo stabilisce le sanzioni relative alle violazioni relative alle disposizioni del titolo I. In particolare, stante il vincolo imposto dalla legge delega (la quale prevede il mantenimento dei limiti di pena e di sanzione amministrativa pecuniaria preventivi), sono state confermate le sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del decreto n. 203 del 1988 e dall'articolo 4 della legge n. 413 del 1997.

Articolo 280

L'articolo dispone l'abrogazione delle disposizioni legislative regolamentari attualmente vigenti in materia con l'eccezione delle singole disposizioni di cui si preveda l'ulteriore vigenza per un tempo determinato (per esempio nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del decreto ed il termine entro cui alcuni impianti devono adeguarsi alle nuove norme). E' fatto inoltre salvo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 351 del 1999 il quale dispone l'ulteriore vigenza di alcune disposizioni concernenti la qualità dell'aria contenute nei provvedimenti da abrogare.

Articolo 281

L'articolo reca le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto concerne l'adeguamento degli impianti anteriori al 1988 ed al 2006 si prevede un'apposita procedura volta a consentire il rilascio di autorizzazioni conformi al nuovo decreto sulla base di domande da presentare in tre fasi successive, in funzione della data delle autorizzazioni in atto.

Per quanto concerne invece gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del titolo I, ma non ricadevano nel campo di applicazione del decreto n. 203 del 1988 (come alcuni impianti termici civili, alcuni impianti agricoli ecc), si prevede la presentazione di una domanda di autorizzazione in conformità al nuovo decreto entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Al riguardo l'autorità competente (fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi del Ministero) deve comunque provvedere, prima di tale scadenza, al rilascio dei apposite autorizzazioni generali per gli impianti precedentemente qualificati come termici civili.

Alla modificazione degli allegati si provvede, stante il rinvio all'articolo 3, con appositi regolamenti o, nei casi previsti dalla legge n. 11 del 2005, con appositi decreti ministeriali.

Si prevede infine l'istituzione di una commissione incaricata di raccogliere, elaborare e diffondere tra le autorità competenti, i dati e le informazioni rilevanti per l'applicazione del titolo I. Ciò al fine di valutare in modo omogeneo, presso le diverse autorità competenti, aspetti fondamentali come i criteri di convogliabilità delle emissioni o l'individuazione delle migliori tecniche disponibili.

E' poi attribuita alle regioni, in aggiunta ai poteri previsti dall'articolo 271, la facoltà di stabilire con appositi provvedimenti generali (diversi dai piani e programmi di qualità dell'aria), d'intesa con le Amministrazioni centrali, valori limite di emissione e prescrizioni più severi di quelli fissati dalla normativa statale, ove sussistano particolari situazioni di rischio sanitario o zone che richiedono una particolare tutela.

Titolo II

Articolo 282

L'articolo disciplina il campo di applicazione del titolo II con riferimento agli impianti termici civili che, avendo una potenza termica nominale inferiore a determinate soglie, non sono sottoposti al titolo I.

Tale disciplina rimane distinta, per tipo di adempimenti e finalità, da quella recentemente introdotta, con riferimento agli impianti termici civili, dal decreto legislativo n. 198 del 2005 con il quale non sussistono pertanto rischi di sovrapposizioni o di incompatibilità.

Articolo 283

L'articolo stabilisce le definizioni da applicare ai sensi del titolo II. In particolare si introducono nuove definizioni di impianto termico e di impianto termico civile volte a dirimere le incertezze che emergono nell'attuale disciplina di settore.

Per impianto termico civile si intende nello specifico l'impianto termico destinato al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento dell'acqua per usi igienici e sanitari.

Le definizioni di installatore e di responsabile dell'esercizio e l'individuazione delle autorità competenti sono invece conformi a quanto attualmente previsto dalle norme in materia di risparmio energetico (come il decreto n. 412 del 1993).

Articolo 284

L'articolo introduce un'apposita denuncia di installazione o di modifica dell'impianto destinata a sostituire la procedura autorizzativa prevista, sia pure per alcune zone del territorio nazionale, dalla legge n. 615 del 1966. In caso di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto e non sottoposti a tale procedura autorizzativa, la denuncia deve essere trasmessa entro un anno dalla stessa data.

Tale adempimento si applica ai soli impianti con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW.

Articolo 285

L'articolo stabilisce con un rinvio all'allegato IX le caratteristiche tecniche degli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW.

Articolo 286

L'articolo stabilisce i valori limite di emissione degli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW. Tali valori devono essere controllati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione il quale provvede ad allegare al libretto di centrale previsto dal decreto n. 412 del 1993 i risultati dei controlli e i documenti attestanti l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori stessi.

In particolare si prevede che, con decorrenza di centoottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il rispetto di tali valori limite sia verificato anche dall'installatore nel momento in cui installa o modifica l'impianto.

Articolo 287

L'articolo disciplina il rilascio di una abilitazione per la conduzione degli impianti termici civili di potenza termica superiore a 0.232 MW.

Articolo 288

L'articolo stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione delle prescrizioni del titolo II. La previsione di tali sanzioni, riferite ad attività attualmente non sanzionate, non incontra, a differenza di quelle contenute nell'articolo 279, il vincolo previsto dalla

legge delega. Si è ritenuto opportuno per l'analogia della materia disciplinata fare riferimento all'entità della sanzione prevista dalla legge n. 10 del 1991 per la violazione degli obblighi generali di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili (sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro).

All'irrogazione delle sanzioni provvedono le autorità dotate di analogo potere secondo la normativa vigente in materia di risparmio energetico.

Articolo 289

L'articolo dispone l'abrogazione delle norme previgenti in materia con l'eccezione delle disposizioni di cui si prevede l'ulteriore vigenza.

Articolo 290

L'articolo prevede che, per gli impianti termici civili disciplinati dal titolo I, le norme abrogate dall'articolo 289 continuano a trovare applicazione fino alla data prevista per l'adeguamento alle disposizioni di tale titolo.

Si prevede infine il potere di stabilire, nei regolamenti edilizi comunali, con riferimento agli interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione, l'installazione di impianti termici civili centralizzati, ove l'intervento sia utile al raggiungimento di valori limite di qualità dell'aria.

Titolo III

Articolo 291

L'articolo definisce il campo di applicazione del titolo III il quale disciplina le caratteristiche merceologiche, rilevanti ai fini della limitazione dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili da utilizzare negli impianti di cui al titolo I e di cui al titolo II (inclusi gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 0,035 MW).

Con riferimento al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi il titolo costituisce inoltre attuazione della direttiva 99/32/CE.

Articolo 292

L'articolo stabilisce le definizioni da applicare ai sensi del titolo III. Tali definizioni sono conformi a quelle previste dalla vigente normativa di settore.

Articolo 293

L'articolo stabilisce, con un rinvio all'allegato X, i combustibili di cui è ammesso l'utilizzo rispettivamente negli impianti disciplinati dal titolo I e negli impianti disciplinati dal titolo II. Si prevede inoltre la possibilità di introdurre, con decreto ministeriale, in situazioni emergenziali, valori più elevati per il contenuto di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

Articolo 294

L'articolo introduce alcune prescrizioni volte ad ottimizzare il rendimento di combustione negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II per i quali si impone, in determinate condizioni, l'utilizzo di rilevatori della temperatura e di analizzatori per la misurazione in continuo dell'ossigeno e del monossido di carbonio.

Articolo 295

L'articolo disciplina un sistema di monitoraggio del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, con controlli effettuati dai laboratori chimici delle dogane, e appositi obblighi di trasmissione di dati e di informazioni da parte dei gestori dei depositi fiscali e dei grandi impianti di combustione. Ciò al fine di consentire all'APAT e al Ministero l'elaborazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea circa l'attuazione della direttiva 99/32/CE.

Articolo 296

L'articolo stabilisce le sanzioni da applicare per le violazioni del titolo III. In particolare, per gli impianti disciplinati dal titolo I, si conferma, stante il vincolo previsto dalla legge delega, la sanzione penale prevista dall'articolo 26 del decreto n. 203 del 1988.

Per gli impianti disciplinati dal titolo II, i quali utilizzino combustibili non consentiti, si introduce invece, in assenza del vincolo stabilito dalla legge delega (non essendo tale fattispecie attualmente oggetto di alcuna sanzione), un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione è la stessa prevista per l'irrogazione delle sanzioni previste dal titolo II.

Articolo 297

L'articolo dispone l'abrogazione delle norme vigenti in materia.

Articolo 298

L'articolo prevede che le norme del titolo III, riferite agli impianti disciplinati dal titolo I, si applicano agli impianti termici civili non ricadenti nel campo di applicazione del decreto n. 203 del 1988 e sottoposti allo stesso titolo I, soltanto dopo il termine di adeguamento previsto dall'articolo 281.